

NON SOLO MANTENIMENTO



FIRENZE, 23 FEBBRAIO 2018

AVV. ALESSANDRO SIMEONE

WWW.ILFAMILIARISTA.IT

Quadro normativo



ART. 143 C.C. ULTIMO COMMA

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' TASSATIVO

(Cass. 17.09.2004, n. 18749)

ART. 160 C.C.

Gli sposi non possono derogare ai diritti e doveri discendenti dal matrimonio

Accordi fatti in violazione dell'art. 160 c.c. sono nulli

(p.e. cfr. in punto una tantum Cass. 17.02.17, n. 2224)

Il mutuo nella fase fisiologica del rapporto

MUTUO BANCA/CONIUGI

Accollo interno non vale nei confronti della Banca (A.B.F. 18.01.13 n. 387).

Uno dei due coniugi può pagare con proprie risorse la rata che spetta all'altro.

Diverso da ipotesi in cui il mutuo è pagato da conto corrente comune (vedi infra)

MUTUO INTRAFAMILIARE

1. Valido ai sensi dell'art. 143/160 c.c. (Cass. 19304/13);
2. Deve essere provato al pari del mutuo verso terzi ;
3. La semplice dazione di denaro non è sufficiente (Cass. 12551/09).

Il mutuo nella fase patologica del rapporto



SEPARAZIONE CONSENSUALE/DIVORZIO CONGIUNTO/RICORSO PER
MANTENIMENTO FIGLI



Le parti possono liberamente disporre che una di essi continui a pagare la rata del mutuo indipendentemente dalla cointestazione
(Cass. 16909/15; Cass. 11342/2004)



Clausola che fa parte del c.d. contenuto eventuale del ricorso per separazione/divorzio congiunto e il cui inserimento non può essere motivo di diniego dell'omologa o rigetto della domanda
(Cass. 9034/97; Cass. 24321/07)

Il mutuo nella fase patologica del rapporto: gli accordi



PAGAMENTO DEL MUTUO COME CONDIZIONE ACCESSORIA PONE TRE PROBLEMI

- 1. Modificabilità della clausola:** a seconda della formulazione rischia di **non essere soggetta** al principio *rebus sic stantibus* (v. Cass. 18440/13; T. Mil. 17.12.16)
- 2. Rapporti con il giudizio di divorzio.**
- 3. Problematica fiscale** nell'ipotesi in cui il mutuo sia cointestato e non sia espressamente precisato che il pagamento avviene a titolo di mera anticipazione (salvo il diritto alla restituzione) oppure a titolo di mantenimento della prole (Vedi Cass. 13029/2013 su locazione e Cass. 6794/2015 su mutuo)

Il mutuo nella fase patologica del rapporto: i provvedimenti



Il giudice può imporre il pagamento della rata di mutuo?

Casa familiare: si
(Cass.15333/2010) anche in
assenza di domanda di parte
(Cass. 03.09.13 n. 20139.)
Decisioni assunte in presenza di
figli non autosufficienti.

Altri immobili: risposta
dovrebbe essere
tendenzialmente negativa.

(segue) Modalità



1. Imposizione diretta del pagamento della rata di mutuo (Trib. Pavia, 14 marzo 2017; Trib. Milano, 17 .11.13); in questo caso è esclusa espressamente l'azione di regresso.

2. Determinazione dell'assegno in funzione della rata di mutuo che continua a essere pagata da ciascuno dei coobbligati (T. Mil. Ord. 4 giugno 2015).

3. Imposizione della rata di mutuo in capo a un solo co-obbligato con previsione di immediato pagamento a favore dell'altro dell'importo della rata nel caso in cui vi sia inadempimento (T. Roma. , 5 settembre 2017).

(segue) Modalità



1. Nella determinazione degli assegni per i figli e per il coniuge/ex coniuge, si tiene conto della rata di mutuo posta a carico dell'uno o dell'altro (Cass. 8 aprile 2015, n. 7053; Cass. 15333/2010).

2. In assenza di uno specifico provvedimento del Giudice o di accordo espresso tra le parti, DOPO la separazione / divorzio, permane il diritto della parte di agire in regresso per le rate pagate del mutuo cointestato.

Il mero pagamento della rata del mutuo cointestato dopo la separazione o il divorzio (anche se accompagnato da provvedimento provvisorio che esclude assegno su presupposto del pagamento del mutuo) non equivale dunque ad acollo.

(Cass. 17 gennaio 2018, n. 1072)

Il mutuo : riepilogo



1. Dopo la separazione i doveri di solidarietà si affievoliscono; i rapporti economici sono regolati dal provvedimento del Tribunale o dagli accordi delle parti.
2. Le parti possono disporre delle modalità di pagamento del mutuo.
3. Il Giudice può porre a carico di una delle parti il pagamento della rata di mutuo.
4. Il mutuo pagato a favore del coniuge e in assenza di diversa imputazione costituisce reddito/onere deducibile.
5. La regolamentazione voluta dalle parti/imposta dal Giudice incide sull'azione di regresso.

Azioni di restituzione



Rate di mutuo pagate dal conto corrente personale:

1. Obbligo di restituzione in forza dell'azione di regresso.

Oppure

2. Adempimento obbligo 143 c.c.

Rate di mutuo pagate dal conto corrente comune:

L'eventuale obbligo di restituzione passa dall'analisi del conto corrente e delle provviste che lo hanno alimentato, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Accordi di indirizzo ex art. 144 c.c.

Accordi in base ai quali le parti decidono come regolamentare le rispettive obbligazioni e dunque anche il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile (anche non casa familiare).

Accordi validi purché rispettino il principio di **proporzionalità** (Cass. 19304/13).

Problema della forma: scritta o libera (v. Cass. 18749/04).

Devono essere espliciti (v. Cass. 1072/18) o anche impliciti (dottrina).

Accordi di indirizzo ex art. 144 c.c.



Di fatto e nella sostanza non sono validi, neppure se in forma scritta, se superati da comportamento concludente con cui uno dei due ha implicitamente dimostrato di rinunciare all'obbligo di restituzione, giacché in questo caso, il pagamento delle rate di mutuo è adempimento di obbligazione naturale.

(«fin quando durò la convivenza, e quindi fino al maggio 2013, il pagamento delle rate di mutuo soltanto da parte del convenuto può considerarsi adempimento di un'obbligazione naturale, poiché, secondo Cass. 1277/14, furono dazioni connotate da adeguatezza e proporzionalità: si trattava di pagamenti di rate nell'interesse di tutta la formazione sociale, ivi compreso il figlio, onde consentire la convivenza entro lo stesso immobile, si trattò di rate di mutuo di importo non eccessivo, e non è contestato che il reddito del contenuto fosse all'epoca assai superiore a quello dell'attrice»)

Tribunale Monza, 22 dicembre 2015

Accordi di indirizzo e separazione



Trasferimento del bene come pagamento di indennizzo per spese sostenute, in caso di fallimento del matrimonio.

Validità dell'atto perché prevede un trasferimento in occasione della separazione e non è patto prematrimoniale perché non ha nulla a che vedere, ad esempio, con gli obblighi reciproci di contribuzione (Cass. 21.12.12.; contra Trib. Monza, cit.)

Principio utilizzabile anche per mutuo (v. però Cass. 17.01.17 cit)

Irripetibilità



Impermeabilità della giurisprudenza agli obblighi restitutori, ritenendosi che l'azione di regresso trovi il suo limite insopprimibile in una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi fatti in costanza di convivenza oppure sul presupposto che siano sempre adempimento degli obblighi di cui all'art. 143 c.c.

Tendenza a interpretare in maniera molto vasta gli obblighi di cui all'art 143 c.c. che *«non si esauriscono in quelli minimi al di sotto dei quali verrebbe meno la stessa comunione di vita»* ma che hanno invece *«un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni che sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà familiare»*

(Cass. 17.09.2004, n. 18749; Cass. 27 maggio 2015, n. 10942)

Irripetibilità ex art 143 c.c.: casistica



Trib. Napoli 1 febbraio 2017: esclusa ripetizione mutuo acquisto casa familiare e di una casa vacanza intestata al figlio

Cass. 17 settembre 2004: Esclusa restituzione 1 miliardo di lire dato dalla moglie al marito per ristrutturare casa vacanza

Cass. 11 gennaio 2010, 225: pagamento mutuo non vale per usucapione

Cass. 27 maggio 2015, 10942: esclusa ripetizione e indennizzi per migliorie casa familiare

Cass. 28 maggio 2009 : esclusa ripetizione mutuo per lavori della casa familiare. Non essendo stato provato un mutuo intrafamiliare valgono i criteri di cui all'art. 143 c.c. (Trib. Pordenone 16 luglio 2002)

Irripetibilità ex art 143 c.c.: Pro e contro



PRO

A favore dell'irripetibilità potrebbe militare l'art. 5 L. div. laddove assume che tra i criteri per assegno divorzile vi è anche il contributo dato per la formazione del patrimonio dell'altro coniuge, il ché sembra confermare il concetto di irripetibilità.

CONTRO

L'art. 143 c.c.:

- riguarda le esigenze delle famiglia che non sono però anche quelle di **patrimonializzazione** che sono connesse al pagamento del mutuo;
- si basa sul principio di **proporzionalità** che dunque non si presta a formule automatiche (v. motivazione T. Brindisi 26 maggio 2014) e che deve essere valutata (anche) al momento della disgregazione del vincolo.

Conviventi



Sono «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. (comma 36 art. 1 L. 76/16)

Anche dopo l'introduzione della L. 76/16 i conviventi non hanno doveri reciproci di contribuzione. Ai loro rapporti non si applica l'art. 143 c.c. né l'art. 160 c.c.

Mediante contratti di convivenza possono stabilire le modalità di contribuzione.

Possono scegliere il regime della comunione dei beni (no altri regimi).

Conviventi: irripetibilità attribuzioni



I principi ex artt. 143/160 – inapplicabili ai conviventi sono sostituiti dai principi delle obbligazioni naturali .

Irripetibilità se fatte in adempimento di obbligazioni naturale di «mantenimento»

Proporzionalità rispetto alle capacità economiche del disponente (interpretazione ristretta rispetto all'art. 143 c.c.)

Cass. 29 settembre 2015, n. 19304;
Cass. 15 maggio 2009, n. 11330;
Cass. 13 marzo 2003;
Cass. 22 settembre 2015, n. 18362.

Un caso diverso e particolare: le migliorie



La Suprema Corte riconosce il diritto alla restituzione della parte che con denaro proprio (reperito anche a mezzo mutuo) abbia provveduto ad effettuare migliorie sull'immobile di proprietà dell'altro, a patto che detto immobile fosse concretamente utilizzato anche da chi ha provveduto alle migliorie e che costui abbia agito come «compossessore» di buona fede. In questo caso si applica la regola dell'art. 1150 c.c. . Analogo diritto è riconosciuto al coniuge che utilizza somme versate dall'altro per migliorie sul proprio immobile (Cass. 5866/95).

Il possessore (...) ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie (...) Ha anche diritto a indennità per miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione. L' indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede»

Cass. 13 maggio 1989, n. 2199; Cass. 9 giugno 2009, 13259; Cass. 26 maggio 1995, n. 5866; Cass. 29 aprile 1993, n. 5072; Contra Cass. 27 maggio 2015, n. 10942.

I conti correnti cointestati



La cointestazione del conto stabilisce una presunzione di comproprietà che può essere vinta con ogni mezzo.

Presunzione di comproprietà può essere vinta non solo con mezzi di prova idonei (p.e. CTU) ma anche tramite altre presunzioni gravi precise e concordanti da cui desumere una situazione giuridica diversa rispetto a quella risultante dalla cointestazione.

Cass. 28839/2006; Cass. 18777/2015; Trib. Roma 6 giugno 2017; App. Roma 22.11.11 Trib Salerno 25.10.11.

Questioni processuali



- Rito applicabile;
- Cumulabilità e art. 40 c.p.c.;
- Competenza territoriale.